

Cass. pen. Sez. II, (ud. 19-10-2005) 06-03-2007, n. 9550

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NARDI Domenico - Presidente

Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere

Dott. LAUDATI Diana - Consigliere

Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere

Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) H.Y.Y. N. IL (OMISSIS);

2) X.B. N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 26/01/2004 CORTE APPELLO DI BOLOGNA;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAUDATI DIANA;

udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. CIAMPOLI Luigi che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

uditi i difensori avv.ti BENINI Carlo, del foro di Ravenna, che, nell'interesse di X.B., si riporta ai motivi di ricorso e Prof. Gaito Alfredo, del foro di Roma, che, per lo stesso imputato, deposita note di udienza, instando per lo annullamento del provvedimento impugnato.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

All'esito di vasta e articolata indagine, condotta dalla Polizia di Stato di varie città italiane, con la collaborazione della Polizia slovena, e riguardante l'immigrazione clandestina di cinesi, introdotti nel territorio nazionale dall'organizzazione dello slavo L., poi consegnati a un'associazione di cinesi che li teneva segregati subordinandone la liberazione al pagamento di ingenti somme, il Tribunale

di Bologna, con sentenza 13.5.2002, giudicando alcuni dei soggetti coinvolti, dichiarava, tra altri, X.B. e H.Y.Y. responsabili del reato associativo di cui all'art. 416 c.p., di favoreggiamento dell'immigrazione illegale L. n. 40 del 1998, art. 10, commi 1 e 2 e di sequestro di persona a scopo di estorsione, condannandoli alle rispettive pene di giustizia (anni 19 e mesi 6 di reclusione per X.B. e anni 16 e mesi 9 per H.Y. Y.).

Proposto appello, la Corte territoriale, con la sentenza di cui in epigrafe, confermava integralmente, nei confronti dei predetti imputati, la decisione di primo grado.

Superate le prospettate questioni procedurali in ordine alla dedotta inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni (per insufficiente motivazione dei decreti autorizzativi e per incompletezza dei verbali) e all'eccepita inutilizzabilità di fonti dichiarative (deposizione testimoniale dell'Ispettore C.; dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio da L.X.J.; dichiarazioni di Z.S. acquisite ex art. 512 c.p.p.), la sentenza impugnata richiamava poi, ai fini della contestata configurabilità del delitto di cui all'art. 630 c.p., la decisione di questa Suprema Corte a sezioni unite in data 17.12.03, secondo cui si lucra un prezzo per la liberazione anche quanto il vantaggio patrimoniale trovi causa in un preesistente rapporto, quale l'accordo sul compenso per la procurata immigrazione clandestina.

Esaminate, quindi, le osservazioni difensive sulle posizioni specifiche degli imputati, con riferimento ai singoli fatti-reato e ai singoli episodi come rispettivamente ascritti, la sentenza ribadiva il giudizio di colpevolezza e confermava la congruità della dosimetria sanzionatoria.

Avverso la predetta decisione sono stati presentati distinti ricorsi per Cassazione.

Nell'interesse di X.B. si deduce:

- inosservanza di norme processuali con riferimento alla motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e con riguardo ai verbali di captazione;
- analoga violazione con riguardo alle dichiarazioni della coimputata L.X.J., rese in sede di incidente probatorio e non rinnovate al fine degli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., come novellato dalla L. 1 marzo 2001;
- violazione dell'art. 493 c.p.p., comma 3, con riferimento all'acquisizione di atti di indagine senza il consenso espresso del difensore;
- erronea applicazione di legge penale sostanziale quanto alla configurabilità del delitto di cui all'art. 630 c.p.;
- carenza e illogicità della motivazione quanto al ribadito giudizio di reità.

Il difensore di H.Y.Y. assume:

- erronea applicazione di legge penale con riferimento agli artt. 630 e 50 c.p. - e mancanza di motivazione sul punto - non essendo stato considerato il consenso degli aventi diritto alla privazione della propria libertà personale.

Con ricorso personale lo stesso imputato deduce:

- erronea applicazione delle regole di diritto in tema di valutazione della prova e vizio di motivazione in ordine all'asserita partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere;
- analoghi vizi quanto alla confermata responsabilità, per il delitto di cui all'art. 630 c.p., nonostante il difetto di prova sul dolo specifico;
- travisamento delle emergenze processuali, attesa l'indimostrata equiparazione della posizione di esso ricorrente a quella di altri coimputati;
- mancata disamina di specifici motivi di doglianza;
- eccessività della sanzione irrogata.

Il secondo difensore di X.B. ha presentato anche note d'udienza.

Tanto premesso la Corte osserva:

Che nessuno dei motivi di ricorso risulta accoglibile, dovendo escludersi la sussistenza dei vizi denunciati.

Assolutamente priva di specificità si palesa la doglianza proposta dal difensore di X.B. con riferimento alla motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, risolvendosi la censura in un apodittico asserto di "insufficienza" e in un richiamo di consolidati principi in materia, senza veruna indicazione dei provvedimenti e senza alcuna esplicitazione delle ragioni per cui le sentenze di questa Corte evocate dovrebbero attagliarsi al caso concreto.

Nè può validamente sostenersi, come affermato in sede di discussione orale, che la mera enunciazione di un vizio in procedendo, comportante l'inutilizzabilità, esimerebbe l'istante da un onere di allegazione o, quanto meno di indicazione, posto che il potere di accedere alla visione diretta degli atti del procedimento non può comportare, a carico di questa Suprema Corte, un onere di indiscriminata ricerca.

Il difetto di specificità si coglie, poi, anche sotto ulteriore profilo posto che la Corte territoriale, nello interpretare l'eccezione proposta, ha ritenuto la denuncia di carenza motivativi limitata ai soli decreti di proroga ed ha escluso il vizio lamentato ritenendo sufficiente la c.d. motivazione per relationem, per altro verso rimarcando la effettiva persistenza dei presupposti legittimanti la captazione.

Ora, la difesa nessun argomento adduce in questa sede per contrastare sia la delimitazione operata (e giustificata non solo dal difetto di indicazione dei singoli decreti ma altresì dalla mancanza di ogni argomentazione sul punto) sia la riconosciuta legittimità dei provvedimenti di proroga (ancorata a consolidati principi in materia, come enucleati dalla decisione a Sezioni Unite Primavera rv 21664), onde la doglianza risulta inammissibile ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. C) e art. 591 c.p.p..

Infondata risulta invece la denuncia di violazione di legge processuale con riferimento al verbale di intercettazione, non censurabile risultando l'argomentazione con cui la Corte territoriale ha superato la proposta questione.

Indubbio, infatti, che solo l'inesistenza del verbale di cui all'art. 268 c.p.p., comma 1, comporta l'assoluta inutilizzabilità degli esiti captatori, laddove le incompletezze oggetto di denuncia

(generalità dei soggetti che avevano proceduto alla compilazione dei vari verbali di esecuzione, data di cessazione, firma dei singoli operanti, indicazione dell'interprete cinese), attenendo agli elementi indicati dall'art. 89 disp. att. c.p.p., determinando solo una nullità relativa da eccepire nei termini e con le modalità di cui agli artt. 181 e 182 c.p.p. (sez. 1^a rv 203491 - rv 218451).

E la sentenza dà atto che i verbali vennero prodotti dal P.M. - previa esibizione alle parti, che ebbero modo di esaminarli - alla udienza difensore, presente, avrebbe dovuto sollevare l'eccezione, quindi preclusa.

Le considerazioni che precedono, conducenti nel senso della piena utilizzabilità degli esiti captativi, rendono ultronea, nell'ambito del presente motivo, la disamina delle argomentazioni formulate con riferimento alle dichiarazioni dibattimentali dell'Ispettore C., asseritamente volte ad introdurre nel processo i risultati delle intercettazioni in modo difforme dalle previsioni normative.

Con il secondo motivo la difesa di X.B. reitera la denuncia del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), con riguardo alle dichiarazioni rese dalla coimputata L.X.J. - in sede di incidente probatorio svoltosi il 17.12.00 - attesa la mancata rinnovazione dell'incombente, ai fini degli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, come novellato dalla L. 1 marzo 2001, sul giusto processo.

Sul punto innanzitutto si rileva come, e nella prospettazione della doglianza e nella risposta fornita dalla Corte territoriale, sia rimasto del tutto in ombra il presupposto temporale dell'onere di rinnovazione imposto al Pubblico Ministero dalla normativa transitoria con la citata L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 2, non risultando in alcun modo, nel caso di specie, se al momento di entrata in vigore della novella le indagini preliminari fossero, o meno, concluse (dalla sentenza di primo grado sembrano evincersi date di udienza preliminare di poco posteriori).

Con riferimento all'intervallo temporale tra la richiesta di rinvio a giudizio e la celebrazione della udienza preliminare, con acquisizione degli atti del P.M. al fascicolo per il dibattimento, questa Corte (Sez. 6^a ord. 6.7.2004 in proc. 35073/03) ha, invero, ritenuto sussistere "una zona d'ombra o per meglio dire un vuoto normativo". Nel caso in esame, peraltro, si ritiene superfluo disporre accertamenti o richiedere atti, al fine di determinare lo stato del procedimento al momento della introduzione della succitata legge sul giusto processo, e ciò in considerazione della natura dell'incombente, per cui è da escludere comunque un onere di rinnovazione, trattandosi di atto assimilabile, per forme e garanzie, a quelli assunti in sede dibattimentale, di cui costituisce anticipazione.

E in tema di dichiarazioni rese in fase dibattimentale, questa Corte ha reiteratamente escluso la necessità di recupero di prove assunte secondo le regole previdenti, ritenendo la disciplina transitoria di cui al precitato art. 26 non derogativi del generale principio tempus regit actum e tale da attribuire alla Corte di legittimità la funzione di giudice preposto al controllo ex post della corretta applicazione delle norme procedurali vigenti nel momento di acquisizione della prova dichiarativa (Sez. 6 PG/MODEO rv 220632 - Sez. 6 AGATE rv 228656 - Sez. 6 Pinto rv 225252 - Sez. 2 Borragine rv 220999 Sez. 3 Alba n. 1371 dell'11.10.2004).

E siffatte decisioni, basate sul principio quod factum infectum fieri nequit nonchè sulla distinzione tra il momento dell'assunzione della prova e quello della sua valutazione, non possono che estendere la loro portata alle dichiarazioni assunte con incidente probatorio, parentesi anticipatoria del dibattimento non assimilabile alla attività espletata, durante le indagini, dall'organo dell'accusa o dalla Polizia Giudiziaria.

Con il terzo motivo, anch'esso dedotto sotto il profilo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C), la difesa assume la violazione dell'art. 493 c.p.p., comma 3 (intercettazioni telefoniche allegate alla scheda personale del coimputato X.X.) senza il consenso espresso del difensore, rilevando come tale consenso non possa essere "presupposto" sulla base del comportamento dei difensori di altri coimputati.

Trattasi di doglianza manifestamente infondata, erroneo essendo il presupposto fattuale su cui si basa.

Risulta invero dal verbale della udienza preliminare (riportato integralmente a pag. 5 della sentenza di primo grado) che, a fronte della richiesta del P.M. di acquisizione di vari atti, l'avv. Stella - all'epoca del difensore del ricorrente - si è associato alle istanze dell'accusa, proponendo opposizione esclusivamente per i rilievi fotografici e filmati effettuati nella notte del 26 dicembre (atti esulanti dall'oggetto della doglianza).

Con il quarto motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ricondotto sotto il paradigma normativo dell'art. 630 c.p., assumendo - previa ampia disamina, con richiami anche dottrinari, della costruzione dell'ipotesi incriminatrice - che il richiamo effettuato alla decisione delle Sezioni Unite del 17.12.03, in procedimento H. + altri, non sarebbe esaustivo, trattandosi di pronuncia che "mal si attagli al caso de quo", laddove sarebbe stata necessaria l'attenta valutazione di ogni singolo caso concreto, al fine di verificare il titolo cui rapportare l'utilità perseguita dagli agenti.

In effetti la pronuncia suindicata, lungi dal non attagliarsi al caso in esame, è stata emessa proprio nel procedimento in cui erano stati tratti a giudizio i coimputati, anche per gli stessi fatti, degli attuali ricorrenti ed è giunta all'annullamento della sentenza di appello che aveva qualificato i fatti come estorsioni consumate e sequestri di persona, anziché come sequestri a scopo di estorsione.

La sentenza, riaffermata la natura di reato plurioffensivo del delitto previsto dall'art. 630 c.p., nel quale l'elemento obiettivo della privazione della libertà viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto come prezzo della liberazione, ha ribadito la illegittimità della scissione del fatto unitario quando la prestazione patrimoniale sia pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, posto che "si lucra un prezzo per la liberazione anche quando la vittima sia sequestrata per riscuotere, a mezzo della sua liberazione, un vantaggio patrimoniale ingiusto che trovi la sua causa in un rapporto già esistente tra sequestratore e vittima".

Ed è stato altresì chiarito che la organizzazione criminale che pattuisce un compenso, per effettuare una immigrazione clandestina, ha come movente interno l'accordo con la vittima, ma si prefigge lo scopo di lucrare un profitto illecito, e quindi ingiusto, quale prezzo della liberazione della vittima, tenuta come ostaggio sì che, in tale ipotesi, la scomposizione nei due reati semplici "mostra di confondere il movente retrostante col dolo specifico, fin dall'inizio ben delineato".

Il chiaro dictum delle Sezioni Unite, che sottrae all'area di applicabilità dell'art. 630 c.p. solo le ipotesi in cui l'ingiusta utilità perseguita si correla non già alla liberazione ma ad altro (come esempio si fa cenni al caso in cui l'agente pretenda un compenso per rendere meno gravosa la condizione dell'ostaggio), dà ragione della linea seguita dalla Corte territoriale che, ponendosi nel solco profondamente tracciato, ha ritenuto superfluo ulteriormente approfondire le argomentazioni difensive quanto all'asserito collegamento dell'imputato con l'organizzazione operante in Cina.

La sentenza di primo grado aveva, infatti, escluso che il profitto fosse direttamente ricollegabile ad una causa preesistente ancorché illecita, attesa l'assenza di rapporti X.B. (in contatto solo con il L.,

la cui moglie era nipote dell'imputato) e i "padroni" cinesi, ritenendo sussistente nella fattispecie quella che gli investigatori avevano chiamato procedura "anomala", caratterizzata da incidenti di percorso (sottrazione dei clandestini cinesi da parte dell'organizzazione slava ad altri gruppi, ovvero acquisto degli immigrati e rivendita a prezzo ridotto all'associazione per cui è processo).

E in effetti il principio affermato dalle sezioni unite rende irrilevante, una volta accertato lo stato di segregazione sino al pagamento di notevoli somme (in alcuni casi ben eccedenti il normale prezzo del trasporto - vedasi la cifra indicata nel capo 20, L. ventiseimilioni, o quanto risultante dall'intercettazione integralmente riportata a pag. 21 della sentenza di primo grado, ove si parla di una penale di "3000 dollari al giorno"), ogni accertamento ulteriore sulla correlazione tra prezzo del trasporto e prezzo della liberazione.

Con il quinto motivo la difesa denuncia "carenza e illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione" per tutti i reati contestati.

In effetti, a fronte della formale intestazione della doglianza, la difesa si limita a contestare il giudizio di attendibilità formulato nelle sentenze di merito con riguardo alla chiamata in correità di C.Z.W., assumendosi la carenza del necessario vaglio critico, attesa la "contraddittorietà" delle dichiarazioni dibattimentale con quelle rese nella fase delle indagini.

Sul punto si osserva che la "contraddittorietà" è rimasta allo stato di mera asserzione, laddove i giudici di merito hanno precisato che le precedenti dichiarazioni erano solo "riduttive", esplicitando le ragioni per cui il chiamato (dipendente di X.B. si era indotto a disvelare più estesamente e compiutamente la verità.

Nessuna violazione, quindi, dei principi in tema di valutazione della chiamata in correità, come enucleati dalle Sezioni Unite (21.10.92 MARINO) e nessuna carenza motivativi rilevabile come vizio di legittimità, laddove le ulteriori osservazioni circa l'apprezzamento operato dai giudici di merito concretano solo inammissibili censure fattuali.

Delle osservazioni formulate circa le dichiarazioni della coimputata L.X.J. si è già detto innanzi, mentre, con riferimento alla deposizione dell'Ispettore C., occorre chiarire (indipendentemente dal fatto che quanto riferito dallo stesso circa le modalità di acquisizione dei clandestini da parte dell'organizzazione di X.B. ha perso parte della sua rilevanza a seguito della precitata sentenza s Sezioni Unite) che l'ufficiale, lungi dal far introdurre nel processo i risultati delle intercettazioni telefoniche in modo difforme dalle previsioni normative, ha semplicemente dato conto dell'evolversi delle indagini e delle modalità di intervento degli inquirenti, chiarendo come e perchè erano stati attivati gli ascolti ed in qual modo erano state effettuate le operazioni di polizia.

Con le note di udienza, il secondo difensore, oltre ad insistere nelle doglianze già sopra affrontate, richiama la decisione della Corte Costituzionale (ordinanza n. 191 del 23.5.03) in tema di necessità del triplice avvertimento di cui all'art. 64 c.p., comma 3 anche in sede di esame dibattimentale (e quindi anche nel corso dell'incidente probatorio).

Posto che questa Corte ha escluso comunque la necessità del "rinnovo" dell'incombente, imposto o meno che sia dalle vigenti norme, (nessun richiamo alla norma di riferimento è fatto dagli artt. 392 e ss. c.p.p.) si osserva che le ordinanze di rigetto di una eccezione di incostituzionalità non hanno, in generale, valore vincolante e che, in ogni caso, la decisione evocata si limita, escludendo il prospettato profilo di incostituzionalità dell'art. 64 c.p.p., ad affermare che, a certi fini, l'esame può essere assimilato allo interrogatorio, senza in alcun modo asserire che le disposizioni sugli avvertimenti devono sempre essere applicate anche all'esame.

Il ricorso di X.B. deve, pertanto, essere rigettato.

Il motivo presentato dal difensore di H.Y.Y. si incentra sul delitto di cui all'art. 630 c.p., assumendosi sia violazione di legge penale sostanziale sia mancanza di motivazione nell'apparato argomentativi che sorregge il ribadito giudizio di colpevolezza per il suo assistito.

Richiamando quanto sopra esposto con riferimento alla configurabilità del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si osserva che anche la nuova tematica in questa sede introdotta, e cioè la incidenza del consenso dell'avente diritto, non può comportare il richiesto annullamento della sentenza gravata.

Si rileva innanzitutto che, ai fini dell'applicazione di un'esimente, non basta l'indicazione, da parte dello stesso imputato di una situazione di fatto astrattamente riconducibile a tale applicazione, ma occorre che quella situazione risulti rigorosamente provata, dal momento che le cause di giustificazione, configurandosi come elemento negativo di un reato perfetto in tutti i suoi aspetti, possono operare soltanto se siano effettivamente sussistenti in tutti gli estremi richiesti dalla legge.

A carico dell'imputato vi è, pertanto, un onere quanto meno di allegazione e specifica indicazione, in difetto del quale il giudice (a meno che la scriminante non emerga *ictu oculi* dall'incarto processuale) non è tenuto nè a indirizzare le indagini in tale senso nè ad esplicitare una specifica motivazione sul punto.

E nel caso di specie non solo non risulta che la questione sia stata devoluta al Giudice di appello con i *squisiti* di cui sopra ma anche in questa sede la doglianza è stata proposta in forma meramente apodittica, affermandosi che "il fatto prevedeva che lo straniero si consegnasse nelle mani dell'organizzazione venendo liberato solo al momento dell'integrale".

La doglianza omette altresì di considerare l'aspetto della libertà del consenso, nella specie escluso dall'atmosfera di coazione, psicologica e fisica, ampiamente tratteggiata nella sentenza di primo grado.

Con il ricorso persona l'imputato deduce, sotto il profilo della violazione di legge processuale e del vizio motivazionale, l'erroneità del ribadito giudizio di colpevolezza per tutti i reati ascritti.

In effetti anche là dove si deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C) il ricorso si limita a contestare gli apprezzamenti operati dai giudici di merito sulla base degli acquisiti elementi probatori, proponendo una diversa lettura degli atti, attesa una maggiore o minore valenza attribuita a dati asseritamente trascurati ovvero erroneamente considerati, conclusivamente ribadendosi una estraneità, quanto meno soggettiva, al fattaccio.

E tanto integra solo inammissibile censura fattuale.

E' principio pacifico quello per cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto dovendo il sindacato demandato a questa Corte limitarsi, per espresso dettato legislativo, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativi, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, dovendo l'illogicità censurabile limitarsi a quella evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi* (Sezioni Unite 29.9.03 Petrella - 6402/97 rv 207944 - 24/99 rv 214794 12/2000 rv 216260).

E con l'ultima citata (proc. Jakani) è stato affermato "In tema di controllo sulla motivazione alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativi che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dallo esterno; invero, avendo il legislatore attribuito rilievo al testo del provvedimento impugnato che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza, in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi cui essa è geneticamente informata ancorchè questi siano ipoteticamente sostituibili da altri".

Questa Corte non è, quindi, chiamata ad esprimere giudizi di condivisibilità nè a stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente l'unica possibile ricostruzione dei fatti, dovendo limitarsi a verificare se la giustificazione resa sia "compatibile con il senso comune e con una plausibile opinabilità di apprezzamento" (Sez. 5, Moro rv 215745).

Esula, infatti, dai poteri di questa Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Unite Dessimone rv 207944).

E nella specie la sentenza impugnata dà ampia contezza del pieno coinvolgimento dell'imputato (arrestato il (OMISSIS) a (OMISSIS)), nel corso della liberazione di un clandestino cinese che egli stesso aveva provveduto a trasportare per consegnarlo ai parenti, dopo il pagamento del riscatto e dopo averlo tenuto nascosto, assieme ad altri cinesi a (OMISSIS)) sia nella associazione criminosa, con il ruolo di autista e carceriere, sia nel sequestro di Z.Y.X. e in quello di Z.X.H., sia infine nel favoreggiamento dell'immigrazione di 20 cinesi clandestini (c.d. episodio di Bazzera, conclusosi con l'intervento della polizia), dettagliatamente indicando gli elementi di prova, unitariamente e globalmente apprezzati nella loro sinergia dimostrativa, non mancandosi di delibare le pertinenti osservazioni difensive.

Ed a fronte di un articolato apparato argomentativi, immune da paralogismi e privo di incongruenze, le osservazioni svolte, anche con il richiamo del contenuto di atti incontrollabili in questa sede, risultano concretare solo inammissibili censure in fatto.

Ad analoga conclusione di inammissibilità deve pervenirsi con riferimento alle doglianze in tema di dosimetria sanzionatoria, posto che all'imputato già è stato inflitto il minimo della pena base, con massima diminuzione, per le concesse attenuanti generiche, sì che correttamente la Corte di Appello ha escluso esservi spazio per una diminuzione, considerata anche l'irrisoria entità dell'aumento per continuazione (15 giorni per ciascun reato satellite).

Trattasi, pertanto, di doglianza manifestamente infondata.

Priva, infine, di ogni rilievo processuale è l'istanza di ammissione al concordato di pena nella misura che LL.SS. reiterano disporre di concerto con il Sig. Procuratore Generale.

All'integrale rigetto dei ricorsi consegue, a mente dell'art. 616 c.p.p., la condanna in solido degli imputati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Penale, il 19 ottobre 2005.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2007